

ALLEGATO 4 - MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I - Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Cognome e Nome:	Corso Cesare				
iscritto nel RUI come	agente assicurativo				
in data	02/10/2013	sez	A	con numero	A000290167
Sede operativa:	Via San Martino 26, 10024 Moncalieri (TO)				
Telefono:	011/642404	email:	info@assicurazionimoncalieri.it		
Pec:	assicurazionimoncalieri@pec.it	sito:	www.assicurazionimoncalieri.it		

Società di distribuzione:	BELLANA CORSO FAILLA SRL				
iscritta nel RUI come	società di distribuzione assicurativa				
in data	04/11/2013	sez	A	con numero	A000462198
Sede legale:	Via San Martino 26, 10024 Moncalieri (TO)				
Telefono:	011/642404	email:	info@assicurazionimoncalieri.it		
Pec:	assicurazionimoncalieri@pec.it	sito:	www.assicurazionimoncalieri.it		

Responsabili dell'attività di distribuzione assicurativa della BELLANA CORSO FAILLA SRL					
Cognome e Nome:	Corso Cesare	n. RUI:	A000290167	data iscrizione	02/10/2013
Cognome e Nome:	Bellana Paolo	n. RUI:	A000050763	data iscrizione	05/02/2007

L'IVASS è l'istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta.

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL RUI O L'ELENCO ANNESSO AL RUI, IN CASO DI OPERATIVITÀ IN REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E/O DI STABILIMENTO, SUL SITO INTERNET DELL'IVASS (WWW.IVASS.IT).

SEZIONE II - Informazioni sul modello di distribuzione

L'Agenzia agisce in nome e per conto di imprese di assicurazione.

Impresa di assicurazione di cui è distribuito il prodotto:

GENERALI ITALIA SPA

☐ Il contratto è distribuito in forza di rapporto diretto dell'Agenzia con l'impresa di assicurazione.
☒ Il contratto è distribuito dall'Agenzia: BELLANA CORSO FAILLA SRL intermediario iscritto nella sezione A del RUI con N. A000462198 (soggetto proponente in collaborazione orizzontale ai sensi dell'art. 22, comma 10, d.l. 179/2012) BELLANA CORSO FAILLA SRL intermediario iscritto nella sezione A del RUI con N. A000462198 (nel ruolo di emittente, avente rapporto diretto con l'impresa di assicurazione).

SEZIONE III - Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

L'intermediario non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società indicata nella Sezione I.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società indicata nella Sezione I.

SEZIONE IV - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario:

☒	non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, d.lgs. 209/2005 ("Codice delle assicurazioni private" o "Cap")
☐	fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Cap, ovvero una raccomandazione personalizzata. Attività svolte nell'ambito della consulenza prestata: complessivo esame delle caratteristiche del cliente e delle relative richieste ed esigenze di copertura sulla base delle informazioni rese dallo stesso; valutazione delle possibili offerte idonee a soddisfare i bisogni del cliente e individuazione motivata del prodotto più adeguato a tal fine; consulenza sulle vicende contrattuali successive alla conclusione del contratto (es. versamenti integrativi, variazioni, etc.);
☐	l'intermediario fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Cap, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formula una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente.
☒	l'intermediario fornisce una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-septies, Cap;
☐	l'intermediario fornisce una consulenza su base indipendente;
☐	l'intermediario fornisce al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo.

Nei rami danni l'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Nei rami vita distribuisce in modo esclusivo i contratti di

GENERALI ITALIA SPA

Eventuali informazioni utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Cap:

Le informazioni oggettive sul prodotto, che illustrano le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura e ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata, nonché le indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte, sono fornite attraverso la consegna del set informativo di prodotto, contenente in particolare il KID (Documento contenente le informazioni chiave ai sensi del Reg. 2014/1286/UE) e il documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE V - Informazioni sulle remunerazioni e sugli incentivi

A) Natura del compenso percepito in virtù dell'attività di distribuzione effettuata (l'informazione si riferisce complessivamente agli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto):

☒	commissione inclusa nel premio assicurativo (provvigioni percepite dall'impresa di assicurazione);
☐	onorario corrisposto direttamente dal cliente. Importo del compenso o, se non possibile indicarlo, metodo per calcolarlo:
	da corrispondere in n. rate da
☐	importo degli incentivi percepiti da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente e da una persona che agisce per suo conto o, se non è possibile, metodo per calcolarli: _____
☐	altri benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata.

B) Importo del compenso corrisposto dal Cliente e/o degli incentivi percepiti da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente e da una persona che agisce per suo conto o, se non è possibile, il metodo per calcolarli:

C) Importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza:(specificare importo)

D) importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili nonché dall'art. 121-sexies del Codice delle Assicurazioni Private e dalle disposizioni regolamentari di attuazione:(specificare importo). L'informativa sui costi può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private.

Nel caso di collaborazioni orizzontali o con Intermediari iscritti nella sezione E del RUI, l'informativa di cui ai primi 3 punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli Intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo.

SEZIONE VI - Informazioni sul pagamento dei premi

L'intermediario ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo almeno pari a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea.

Modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE VII - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria, il contraente ha facoltà:

- di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario, utilizzando i recapiti indicati nella Sezione I, o all'impresa preponente, seguendo le indicazioni contenute nel DIP aggiuntivo ricevuto prima della sottoscrizione del contratto;
- qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;
- di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile oppure
- di presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215;
- di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

SEZIONE VIII - Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Il contraente può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018. Si rinvia al DIP aggiuntivo per la lettura di tutte le pertinenti informazioni. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.